

Il Presidente

Roma 15 maggio 2025

Spett.le
**Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato**
Alla c.a. del Presidente
Alla c.a. degli Uffici di Vigilanza

a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.agcm@pec.agcm.it

e p.c.
Spett.le
Autorità Nazionale Anticorruzione
Alla c.a. del Presidente
Alla c.a. degli Uffici di Vigilanza

a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri

a mezzo pec all'indirizzo: usq@mailbox.governo.it

Spett.le
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

a mezzo pec all'indirizzo: m_inf@pec.mit.gov.it





SEGNALAZIONE - ESPOSTO

in merito alla sostanziale estromissione dei Consorzi Stabili dal mercato dei lavori pubblici in ragione delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 209/2024 (c.d. “Correttivo” al Codice dei Contratti) e della mancata attuazione di tali modifiche

Spett.li Autorità,

l'UCSI, quale associazione di categoria rappresentativa dei Consorzi Stabili italiani, intende con la presente sollecitare un intervento delle Autorità in indirizzo a fronte dell'esiziale pregiudizio in cui è venuta a trovarsi l'intera categoria di operatori economici costituita dai Consorzi stabili alla luce, a monte, delle pesanti limitazioni introdotte alla disciplina dei consorzi stabili dal D.Lgs. 209/2024 (c.d. “Correttivo” al Codice dei Contratti) e, a valle, dalla mancata attuazione nei fatti di tali pur penalizzanti modifiche.

Per effetto di tale situazione, oggi, l'intera categoria di operatori costituita dai Consorzi Stabili è **di fatto estromessa** e, comunque, enormemente limitata nell'accesso alle procedure di evidenza pubblica, **con evidenti effetti anticoncorrenziali** a vantaggio di poche grandi imprese e di poche realtà analoghe (consorzi di cooperative e tra imprese artigiane) beneficiare di diverso trattamento (normativo ed amministrativo).

In particolare, i profili di alterazione del mercato e di anti-concorrenzialità che qui si intendono denunciare, si muovono su due direttrici:

- i. una prima, che attiene alla **ingiustificata compressione dell'ambito di operatività dei consorzi stabili nel settore dei lavori pubblici**: scelta, questa, operata a livello normativo, con il D.Lgs. 209/2024, con evidente disparità di trattamento e contraddittorietà, poiché giunge a trattare in maniera differente realtà identiche o consimili (quali i consorzi stabili operanti negli altri settori della contrattualistica pubblica, ovvero i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane); e di tanto si offrirà illustrazione a soli fini conoscitivi e di massima comprensione dello scenario odierno;
- ii. una seconda, che attiene al **vero e proprio blocco di operatività determinato dall'incapacità degli attori istituzionali di offrire pronto riscontro alla nuova normativa, laddove, a 5 mesi dall'entrata in vigore del decreto correttivo, alcun consorzio stabile non solo è riuscito a conseguire l'attestazione di qualificazione SOA ai sensi del novellato art. 67 del Codice, ma neppure a sottoscrivere un contratto di attestazione con gli Organismi**





a ciò deputati che si dichiarano impossibilitati a procedere in tal senso in difetto di concrete indicazioni operative e della scarsa intelligibilità del quadro normativo.

Di fatto, quindi, la più parte dei consorzi stabili operanti nel territorio nazionale si vede *sine die* precluso o fortemente limitato l'accesso al mercato degli appalti pubblici.

Tanto sinteticamente premesso, si illustreranno a seguire le ragioni cui è affidato il presente esposto, secondo il seguente percorso:

- I. *Sulla natura e sulla tradizionale disciplina dei consorzi stabili pag. 3*
- II. *Sulla novella introdotta dal Decreto correttivo al Codice del 2023 (D.Lgs. 209/2024) e sul negativo impatto della stessa rispetto all'operatività dei consorzi stabili pag. 9*
- III. *Sui profili di incompatibilità costituzionale e comunitaria della nuova disciplina .. pag. 10*
- IV. *Sulla mancata attuazione in via amministrativa delle novella legislativa e sui conseguenti effetti anticoncorrenziali pag. 13*

*

I. Sulla natura e sulla tradizionale disciplina dei consorzi stabili

Il consorzio stabile costituisce ormai da tempo un importante strumento di aggregazione delle piccole e medie imprese in chiave pro-concorrenziale, consentendo a queste ultime, che di per sé sarebbero prive dei requisiti per concorrere a buona parte delle procedure di evidenza pubblica, di accedere a segmenti di mercato che si caratterizzano per una maggiore rilevanza delle opere affidate, in termini economici o qualitativi, beneficiando della copertura qualificatoria offerta dal consorzio stabile.

La natura e le finalità perseguite attraverso i consorzi stabili, dunque, non rendono tale forma di aggregazione dissimile da altri soggetti storicamente operanti sul mercato, quali i consorzi di imprese cooperative ed i consorzi tra imprese artigiane, operanti secondo uno schema pressoché sovrapponibile.

Il soggetto giuridico "Consorzio Stabile", infatti, è stato nel tempo concepito e disciplinato a livello normativo come un soggetto distinto e differente dalle tradizionali forme di aggregazioni temporanee e provvisorie di imprese (RTI e Consorzi ordinari di concorrenti), dando esso vita ad una struttura autonoma, stabilmente dedicata alla partecipazione alle procedure di affidamento ed all'esecuzione degli appalti pubblici, in proprio o tramite le proprie consorziate.

La prima nozione di "consorzio stabile" risulta dal combinato disposto degli artt. 10, lett. c) e 12, della legge 11 febbraio 1994 n. 109.





Dette norme fissano gli elementi caratterizzanti tale “soggetto”, da individuare nella:

- a. *“presenza di non meno di tre consorziati che [...] abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni”* (art. 12, comma 1);
- b. titolarità dei requisiti di moralità, professionalità e correttezza, nonché di quelli economico finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici, poi divenuti noti come requisiti di attestazione SOA (art. 12, comma 1);
- c. istituzione di una *“comune struttura d’impresa”* (art. 12, comma 1).


Tale definizione è stata poi definitivamente recepita dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a tenore del quale: *“Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo 35, dei requisiti previsti dall’articolo 40 [recante la disciplina primaria sulla qualificazione per eseguire i lavori pubblici, ossia sulla qualificazione SOA], formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”*.

Il comma 7 della medesima disposizione, inoltre, soggiunge che il consorzio stabile possiede, ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e dell’esecuzione dei contratti di lavori pubblici, una propria autonoma qualificazione soa, determinata dalla sommatoria delle qualificazioni soa delle singole società consorziate.

Tale indicazione, circa l’autonoma qualificazione dei consorzi stabili, è contenuta anche nell’art. 20 del D.P.R. 34/2000, nell’art. 36 del D.lgs. 163/2006 e nell’art. 94 del D.P.R. 207/2010, che specificano le modalità per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione SOA da parte degli stessi.

A fronte del descritto quadro normativo, quanto meno nel settore dei lavori pubblici, usuale è divenuta l’affermazione per cui il consorzio stabile costituisce un nuovo e peculiare soggetto giuridico, promanante da un contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale e da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici: con la conseguenza che unico interlocutore dell’amministrazione appaltante, tanto in fase di gara che di esecuzione del contratto, è il medesimo consorzio, ed i requisiti speciali di idoneità tecnica e finanziaria occorrenti per concorrere alle procedure ed eseguire le prestazioni devono essere comprovati dal consorzio medesimo mediante il “cumulo” dei requisiti di tutte le consorziate (trasfusi nell’attestato soa rilasciato in capo al consorzio) e non già di quelli delle (sole) imprese per le quali il consorzio dichiara di concorrere (per simile ricostruzione, ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 agosto 2006, n. 7115).

Proprio tale pacifica affermazione esprime al meglio la **duplice cifra di tale forma di aggregazione stabile**: idonea, da un lato, ad **agevolare in chiave pro-concorrenziale l’accesso alle commesse pubbliche ad imprese di piccole e medie dimensioni** attraverso l’utilizzo della “maggiore”





qualificazione riconosciuta in capo al consorzio e, dall'altro, a **garantire alla controparte pubblica l'interlocuzione con un operatore economico maggiormente strutturato e professionalizzato**, capace come tale di assicurare meglio l'interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione dell'appalto.

Le riferite norme hanno altresì individuato le modalità di funzionamento del consorzio stabile, sotto il profilo strettamente civilistico:

- a. rinviando alle *“disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile”* (art. 12, comma 4, legge 11 febbraio 1994 n. 109), ossia *“alla disciplina della concorrenza e dei consorzi”*;
- b. prevedendo per i consorziati la possibilità di *“costitui[rsi] anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile”* (art. 10, comma 1, lett. c).

Sulla scorta di tali previsioni, l'allora Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha per prima chiarito come il consorzio stabile possa assumere la forma del *“consorzio per il coordinamento della produzione e degli scambi (articoli da 2602 a 2620 del codice civile)”*, oppure, in alternativa, *“un assetto societario, a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile. È infatti ammesso che lo scopo consortile (art. 2602 c.c.) possa essere assunto come oggetto sociale dalle società lucrative di cui ai capi III e seguenti del titolo V dello stesso codice: in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata”* (Determinazione AVCP n. 11 del 9 giugno 2004).

La differenza fra le due forme organizzative è notevole, laddove la prima si riduce ad un *“contratto”* con il quale *“più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”* (art. 2602 cod. civ.), mentre la seconda si sostanzia nella nascita di una *“società”* (art. 2615 ter) e, quindi, di un nuovo soggetto di diritto, dotato di perfetta autonomia patrimoniale.

Gli effetti più evidenti della cennata distinzione si rinvergono nella disciplina del funzionamento, ma soprattutto nel regime di responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi.

Anche in ragione della possibile configurazione in veste societaria, peraltro, sempre l'Autorità di Vigilanza ha poi riconosciuto che il consorzio stabile, ferma restando l'autonomia soggettiva delle singole consorziate, postula un legame associativo tra loro ben più stretto che in ogni altra forma di collegamento prevista dalla legge: *“Il consorzio stabile, quale forma intermedia tra le associazioni temporanee di imprese e la concentrazione delle stesse, ha la capacità di assumere in proprio le obbligazioni dedotte in appalto e non è assimilabile alla comune categoria delle ATI, nel cui unico ambito è possibile distinguere le funzioni, come prescrive l'art. 37, D.Lgs. n. 163 del 2006, di capogruppo mandataria e di mandanti e, dunque, i requisiti di minima qualificazione necessaria, sicché ad esse o ad altre forme aggregative di imprese e non anche ai consorzi stabili intende riferirsi la lex specialis ogni qualvolta ricorre all'uso, certo non casuale, dei vocaboli impresa mandataria e mandanti”*.

In altri termini, il rapporto associativo ed organico che lega le consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, non appare diverso da quello che lega i singoli soci ad una società ed è tale che le attività compiute dalle consorziate siano imputate organicamente al consorzio, come unico ed





autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi; del pari, e di converso, gli eventuali mutamenti interni della struttura, quali la designazione di una nuova consorziata in luogo di quella originaria per l'esecuzione, rilevano come mutamenti di rapporti interorganici interni alla struttura, senza assumere valenza intersoggettiva a rilevanza esterna (AVCP, parere del 30 luglio 2013 AG 7 / 2013 e AG 49/2013 del 9 ottobre 2013).

Nelle riferite pronunce, peraltro, **l'AVCP ha ben messo in evidenza la comune natura e funzione che condividono i consorzi stabili, da un lato, e i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane, dall'altro, quali *species* di un medesimo *genus*.**


Le regole sinora illustrate non esauriscono la tradizionale disciplina dei consorzi stabili. Le norme pubblicistiche che li istituiscono conferiscono a tali enti, comunque organizzati, elementi di spiccata specialità, da individuare:

- a. nelle regole di qualificazione, sommando la qualificazione delle consorziate ed utilizzandola in fase ascendente a proprio vantaggio (in caso di esecuzione diretta da parte del consorzio), ovvero in fase discendente in favore delle consorziate designate (nel caso di designazione, ai fini dell'esecuzione, di una o più consorziate sprovviste in via autonoma della qualificazione richiesta);
- b. nella possibilità di concorrere alla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto, eseguendo in proprio ovvero indicando una o più consorziate, alle quali affidare l'esecuzione;
- c. nel conseguente regime di responsabilità patrimoniale (solidale tra consorzio e consorziate esecutrice) nei confronti della stazione appaltante.

Al riguardo è doveroso premettere che, eccettuata qualche temporanea modificazione o effimera esegesi, la normativa in materia di consorzi stabili, con specifico riguardo alla Legge Merloni ed al Codice De Lise, nonché ai relativi regolamenti attuativi, si è conservata pressoché invariata.

Così, **anche sotto la vigenza dell'art. 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50**, quanto meno nella formulazione originaria, **nonché** in quella derivante dal **D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56** (cd. correttivo al Codice), siffatta conformazione è stata ritenuta ancora attuale giacché, per i consorzi stabili l'operatività del principio del "cumulo alla rinfusa" (o qualificazione per sommatoria), non è venuta meno con l'entrata in vigore del Codice 50', traendosi argomenti in tal senso dall'art. 83, comma 2, e dall'art. 216 comma 14, d.lg. n. 50 del 2016, che sancivano la vigenza del descritto principio, nelle more dell'adozione di specifiche disposizioni esecutive e di attuazione del codice, che avrebbe dovuto recare il mai adottato regolamento unico di cui all'art. 216, comma 27-octies, del D.lgs. n. 50/2016.

La scelta di mantenere immutato il regime di operatività dei consorzi stabili (ribadita nel 2019) è stata poi ulteriormente messa in discussione per via giurisprudenziale (invero da una parte minoritaria della giurisprudenza), riaprendosi così il dibattito che ha poi condotto all'adozione del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023), il quale, **nella consapevolezza dell'importanza delle funzioni pro-concorrenziali ed aggregative svolte dai consorzi stabili, ha operato in una duplice direzione:**





- i. **per il passato, con l'art. 225, comma 13, dove con norma interpretativa si è chiarita definitivamente e la persistenza del tradizionale regime di qualificazione (del cumulo alla rinfusa) anche sotto la vigenza del previgente codice;**
- ii. **pro futuro, confermandosi all'art. 67 che il consorzio stabile, nel settore dei lavori, si qualifica mediante sommatoria dei requisiti (anche SOA) di tutte le sue consorziate, le quali, ove designate in gara, beneficiano della copertura qualificatoria del consorzio.**


In particolare, con riguardo alla disciplina della qualificazione dei consorzi stabili, l'art. 67 del D.Lgs. 36/2023, al comma 2, ha sancito nuovamente che *"... b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate"*, potendo dunque le consorziate designate in gara ai fini dell'esecuzione, ove sprovviste dei requisiti, beneficiare della copertura qualificatoria del Consorzio.

Prova indiretta di tale circostanza si evince del resto dal fatto che il medesimo art. 67, comma 3, D.Lgs. 36/2023, si limita a richiedere, alle consorziate indicate quali esecutrici ed a quelle che prestano i requisiti, la dimostrazione dei soli requisiti di moralità (e non anche di qualificazione), nella misura in cui dispone testualmente che *"Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti"*.

Tale rilievo offre la definitiva riprova (seppur implicita) del fatto che non sia richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla consorziata designata poiché, diversamente opinando, il legislatore avrebbe sentito la necessità di specificarlo (come nel caso dei requisiti di moralità).

In definitiva, sulla base di siffatte condivise premesse, tanto l'ANAC che la giurisprudenza hanno nel tempo costantemente affermato che:

- *"sebbene tanto il consorzio stabile quanto le imprese consorziate conservino la loro autonoma soggettività giuridica, sussiste tra le stesse un legame ben più stretto di ogni altra forma di collegamento già raffigurata dalla legge (Cons. Stato 24 marzo 2006, n. 1529). Segue da ciò che il consorzio stabile costituisce un nuovo e, comunque, peculiare soggetto di diritto, promanante da un contratto a dimensione associativa, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici"* (TAR Lazio, sez. III, 9.8.2006, n. 7115);
- in altri termini, i consorzi stabili sono *"strutture stabili, dotate di propria soggettività giuridica ed autonoma qualificazione, nonché abilitate alla partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei lavori pubblici ed all'esecuzione degli stessi"* (AVCP, Determinazione n. 11/2004);
- dal momento, quindi, che il consorzio stabile implica la costituzione di un'autonoma struttura consortile, è il consorzio come tale – inteso, cioè, come soggetto giuridico distinto dalle imprese consorziate – il titolare, formale e sostanziale, del rapporto con la stazione appaltante, nonché unico





interlocutore dell'Amministrazione sia nella fase della procedura concorsuale che in quella successiva di esecuzione del contratto;

- conseguentemente, tutti i requisiti di qualificazione occorrenti all'esecuzione dell'opera sono comunque coperti dalla capacità del consorzio medesimo (già comprovata dallo stesso nel corso della gara), e le imprese consorziate chiamate ad eseguire i lavori devono dimostrare unicamente il possesso dei requisiti generali, ma non sono assoggettate ad una previa verifica della loro qualificazione SOA;
- a nulla rilevando che i consorzi stabili “...*abbiano designato una consorziata non in possesso delle qualificazioni necessarie, essendo la prestazione “in toto” ricadente sul medesimo consorzio stabile, che potrà provvedervi o direttamente o per il tramite di un'altra impresa consorziata* (cfr. Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2010, n. 1534 [recte: n. 7524 del 15.10.2010, ndr]). *Solo così ha un senso la qualificazione da parte della società organismo di attestazione SOA in capo direttamente al consorzio stabile; questo, in quanto titolare della necessaria qualificazione, è il contraente del contratto e solo alla sua qualificazione occorre fare riferimento*” (Consiglio di Stato, V, 2454 del 27.04.2011; cfr. altresì Tar Roma, n. 6679 del 25.7.2011; Consiglio di Stato, n. 2387 del 14.4.2020; Consiglio di Stato, n. 964 del 2.2.2021; Consiglio di Stato, n. 7943 dell'11.12.2020; Consiglio di Stato, n. 6165 del 13.10.2020; Consiglio di Stato, 22 febbraio 2018, n. 1112 del 22.02.2018).

Dunque, **per più che granitica affermazione, anche in caso di assegnazione delle lavorazioni alle singole consorziate, il Consorzio rimane l'unico concorrente, l'unico contraente e l'unico interlocutore della S.A. e, per l'effetto, è all'attestazione SOA del Consorzio – e non delle singole consorziate designate - che deve aversi riguardo ai fini dell'ammissione alla gara e dell'esecuzione del contratto¹.**

Tale regime di qualificazione ed esecuzione dei contatti pubblici acquisiti dal consorzio – si torna a ribadire – **non era poi dissimile da quello previsto per i medesimi consorzi stabili operanti in altri settori (servizi e forniture), nonché dal modo di operare di altre forme di aggregazioni consimili, come i consorzi di imprese cooperative ed i consorzi tra imprese artigiane, i quali ultimi tutt'oggi sono abilitati a designare in gara ed eseguire gli appalti di lavori mediante consorziate prive in via autonoma della qualificazione richiesta** (ed addirittura prive di attestazione SOA).

*

¹ Cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 71 del 3.1.2024; Consiglio di Stato, sez. V, n. 1106 del 22.12.2023; Consiglio di Stato n. 8767 del 9.10.2023; Consiglio di Stato n. 8592 del 29.09.2023; Tar Bari, n. 715 del 3.5.2023; Tar Catania, n. 2358 del 27.7.2023; Tar Catania n. 1635 del 3.5.2024; Tar L'Aquila, n. 378 del 6.7.2023; Tar Napoli, n. 4585 del 28.7.2023; Tar Latina n. 514 del 7.7.2023; Tar Palermo n. 1199 del 10.4.2024; Tar Palermo, n. 657 del 2.3.2023; Tar Palermo, n. 3189 del 14.11.2022; Tar Napoli n. 2897 del 12.5.2023





II. *Sulla novella introdotta dal Decreto correttivo al Codice del 2023 (D.Lgs. 209/2024) e sul negativo impatto della stessa rispetto all'operatività dei consorzi stabili*

Il D.Lgs. 209/2024 (cd. "Decreto Correttivo" del Codice) ha inciso pesantemente sulle ormai storiche modalità di qualificazione, partecipazione alle gare ed esecuzione dei lavori da parte dei consorzi stabili.

In particolare, la nuova formulazione dell'art. 67, per quanto qui di interesse, prevede che:

"1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104";


....

"7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile."

Dalla lettura del novellato art. 67, emerge come il tradizionale regime di qualificazione ed esecuzione dei consorzi stabili, nonché la loro stessa funzione pro-concorrenziale, siano stati radicalmente stravolti e depotenziati.

Difatti, la descritta precedente operatività è oggi sostituita con le seguenti due ipotesi:

1. per gli appalti di lavori che il consorzio stabile esegua esclusivamente con la propria struttura e, quindi, senza designare in gara le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
2. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.





Quanto alla **prima modalità**, si osserva come la novella ha circoscritto la tradizionale possibilità di ricorrere al sistema del cumulo dei requisiti delle consorziate al solo caso in cui il consorzio esegua direttamente con la propria struttura i lavori aggiudicati. Tale tradizionale sistema, viceversa non opera più a vantaggio delle consorziate designate in gara (che danno, tuttavia, vita alla comune struttura d'impresa del consorzio).

Dunque, si impone per legge la trasformazione di tali aggregazioni, aventi storicamente natura e finalità consortili (i.e. serventi rispetto alle consorziate) e pro-concorrenziali, in vere e proprie imprese che operano alla stregua di una ordinaria società di costruzioni.

Tanto, con incomprensibile depotenziamento dello scopo consortile, e con ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai consorzi di cooperative o tra imprese artigiane che, viceversa, continuano ad operare tutt'oggi secondo schemi analoghi a quelli prima d'ora propri del consorzio stabile.

Chiari sono anche gli effetti di tale norma, derivandone un disincentivo all'adesione ai consorzi per la più parte delle imprese consorziate (piccole e medie imprese) le quali non possono più beneficiare della copertura qualificatoria del consorzio (tanto, ancor una volta, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai consorzi di cooperative o tra imprese artigiane).

Quanto alla **seconda modalità**, è parimenti evidente poi che se le consorziate indicate in gara dal consorzio devono possedere in proprio i requisiti, o ricorrere all'avvalimento di soggetti terzi, non v'è alcuna ragione perché le stesse aderiscano ai consorzi, ben potendo concorrere direttamente, salvo relegare i consorzi a mediatori di accordi di avvalimento già possibili tra le consorziate, ovvero tra queste ultime e soggetti terzi.


Residua, infine, una **terza possibilità** neppure ben esplicitata dalla norma, ossia che il consorzio, così come qualsiasi impresa, utilizzi requisiti suoi propri.

Però trattasi di possibilità, per quanto si dirà infra *sub IV*, non ancora praticabile, atteso che il sistema di attestazione SOA non è allo stato adeguato ed attrezzato per procedere all'attestazione diretta dei consorzi, necessitando di un periodo transitorio di adeguamento e, comunque, non essendoci certezza nelle regole.

Tale essendo lo stato dell'arte, **di fatto i consorzi stabili sono oggi tagliati fuori dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori** o, comunque, dalla parte più rilevante del mercato.

*

III. Sui profili di incompatibilità costituzionale e comunitaria della nuova disciplina





La novella legislativa, dunque, nega ingiustamente la natura e la duplice funzione fino ad ora assolta dai consorzi stabili, operante:

- in una prima direzione, consentendo alle piccole e medie imprese di concorrere ad affidamenti ai quali, da sole, non potrebbero prendere parte, sfruttando a tal fine la copertura tecnica e qualificatoria loro offerta dal consorzio di appartenenza (con conseguente impossibilità di “costruirsi” per tale via una qualificazione autonoma);
- in una seconda direzione, garantendo il consorzio una più elevata professionalità e competenza (tecnico-amministrativa) nella conduzione dell’appalto e nella interlocuzione con le Stazioni appaltanti (operando i consorzi come autonoma struttura d’impresa, altamente organizzata e tecnicamente qualificata e professionalizzata, posta a servizio delle proprie consorziate e responsabile in solido dell’esecuzione).


Come significativamente anche da ultimo osservato dall’ANAC (parere n. 145 del 20 marzo 2024), il consorzio stabile, nel quale i partecipanti danno vita ad una stabile struttura di impresa collettiva, è conformato **quale azienda consortile, per eseguire, tramite i propri soci** (i.e. le consorziate), **ovvero anche in proprio** (ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), **le prestazioni affidate a mezzo del contratto**.

Proprio in ragione di ciò – si è detto - il consorzio stabile è un soggetto giuridico che può avvalersi *ex lege* dei requisiti e delle qualificazioni delle consorziate e porli a garanzia dell’operato di quelle consorziate che ne siano sprovviste, secondo il meccanismo del c.d. “cumulo alla rinfusa”, chiarendosi che il termine avvalimento, nel caso di consorzi stabili, debba essere utilizzato in senso “atecnico”, differendo l’istituto da quello previsto dall’art. 104 del codice, poiché fondato sul patto consortile e sulla causa mutualistica che connota tali forme di aggregazioni (tra le tante, sul punto, anche Consiglio di Stato, Sez. V, 03/01/2024, n. 71 TAR Lazio, Roma, n. 7807/2021).

Viceversa, all’esito della novella legislativa, il consorzio stabile, laddove intenda operare a vantaggio delle consorziate (e non acquisire ed eseguire in proprio l’appalto) viene **degradato** ad un mero “mediatore di avvalimenti” (pretermettendosi del tutto la rilevanza del patto consortile e della causa mutualistica), richiedendosi alle consorziate il possesso della qualificazione in proprio, ovvero la relativa disponibilità mediante il contratto di avvalimento ex art. 104 del Codice.

Risultano **così gravemente incise le finalità pro-concorrenziali e di favor per la piccola e media impresa** che lo strumento aggregativo in questione ha nel tempo perseguito, ancorché sancite:

a. a livello di normazione primaria, dagli **artt. 1** (risultato), **3** (accesso al mercato), **58** (suddivisione in lotti) del Codice, nonché dalle stesse norme che incentivano le altre forme di aggregazione tra imprese (quali l’art. **68**);





b. a livello comunitario, dalla portata generale del principio della concorrenza e dai **“considerando”** alla Direttiva 24/2014 CE

- **n. 2**, ove si chiarisce che *“A tal fine, la normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva ... dovrebbe essere rivista e aggiornata ... facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale”*;
- **n. 59**, ove si afferma che *“l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI”*;
- **nn. 66 e 78**, ove si rimarca l’opportunità *“che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle PMI”*, in aderenza al *«Codice europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici»*,
- **nn. 80 e 83**, nel quale ultimo si afferma espressamente che *“Requisiti eccessivamente severi relativi alla capacità economica e finanziaria spesso costituiscono un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici”*
- **nn. 87, 120 e 124**, nel quale ultimo si sottolinea *“il potenziale delle PMI per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l’innovazione, è importante incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici, sia tramite disposizioni appropriate ...”*,


essendo piuttosto evidente che il *favor* per le piccole e medie imprese passa anche per l’incentivazione delle forme di aggregazione cui le stesse danno vita.

Risulta altresì operata una ingiustificata discriminazione e disparità di trattamento, violativa degli **artt. 3 e 41 della Costituzione**, nella misura in cui:

- in settori dell’evidenza pubblica diversi dai lavori tutte le tipologie di consorzi continuano ad operare secondo le consuete e tradizionali modalità;
- nel solo settore dei lavori, altre forme di aggregazione assai simili ai consorzi stabili (quali i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane) continuano ad operare secondo modalità oggi precluse ai soli consorzi stabili, pur essendo ormai pacifica la comune natura propria di tutte siffatte forme di aggregazione (cfr., per tale equiparazione, AVCP, parere del 30 luglio 2013 AG 7 / 2013 e AG 49/2013 del 9 ottobre 2013).

Nel dettaglio, non si comprende e non trova giustificazione il fatto che, secondo l’art. 67 del Codice, si come novellato dal D.Lgs. 209/2024:

- mentre i consorzi stabili, ai fini dell’esecuzione, possono indicare solamente consorziate in possesso dei requisiti SOA richiesti dalla legge di gara (riducendo il consorzio ad un





raggruppamento temporaneo per singola gara), dovendo altrimenti ricorrere all'avvalimento ex art. 104 D.Lgs. 36/2023

- i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane possono indicare quali imprese esecutrici una qualsiasi società consorziata, ancorché priva delle specifiche qualificazioni richieste e, addirittura, priva della stessa attestazione di qualificazione SOA in qualsivoglia altra categoria;
- residuando quale unica alternativa, per le consorziate dei consorzi stabili, il necessario ricorso all'avvalimento formale da parte di altre consorziate o di soggetti estranei al consorzio, essendo peraltro chiaro che, laddove autonomamente in possesso dei requisiti richiesti dalla singola legge di gara, ovvero ove costrette a ricorrere all'avvalimento di terzi, non avrebbero alcun interesse ad aderire ad un consorzio stabile e/o concorrere all'affidamento suo tramite.

Siffatta ingiustificata disparità di trattamento, dunque, non può neppure trovare fondamento nella necessità di assicurare (nel settore dei lavori) che chiunque entri in cantiere sia qualificato per eseguire le prestazioni dedotte in appalto.

Difatti, anche a prescindere dal dato per cui nel caso dei consorzi stabili la qualificazione è assicurata dal ruolo di appaltatore e dalla responsabilità solidale che fanno capo direttamente dal consorzio, **siffatta giustificazione sarebbe incoerente e fallace nella misura in cui analoga limitazione avrebbe allora dovuto prevedersi anche per i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane.**

Se si fosse realmente inteso perseguire un presunto interesse pubblico alla piena ad autonoma qualificazione dell'esecutore dei lavori, il medesimo interesse, allora, non avrebbe dovuto essere perseguito a "fasi alterne", ovvero solo con riguardo ad alcune categorie di operatori e di aggregazioni stabili (quali i consorzi stabili) e non per altre e consimili aggregazioni (quali i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane).

A tacer d'altro, le direttive comunitarie (cfr., *ex multis*, art. 36, Dir. 25/2024) riconoscono che "... la concorrenza sia limitata artificialmente laddove" emerga "l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici".

Evidenti sono, dunque, i plurimi profili di dubbia compatibilità comunitaria e costituzionale della novella introdotta dal Legislatore per il tramite del D.Lgs. 209/2024.

*

IV. Sulla mancata attuazione in via amministrativa della novella legislativa e sui conseguenti effetti anticoncorrenziali

13





Così inquadrato il contesto di riferimento, e pur in disparte i profili anticoncorrenziali e di dubbia compatibilità comunitaria e costituzionale della modifica operata all'art. 67 dal D.Lgs. 209/2024, preme di seguito dare evidenza **dell'ulteriore arresto operato per via amministrativa all'operatività dei consorzi stabili, seppur nella ridotta "veste operativa" oggi riconosciuta dal Legislatore.**

Di fatto, allo stato si assiste ad una inaccettabile estromissione dal mercato, a cagione della sostanziale mancata attuazione, per via amministrativa, della previsione che consente ai consorzi stabili di qualificarsi in proprio.

Onde chiarire quanto sopra, sia consentito richiamare nuovamente il quadro normativo attuale.

La nuova formulazione dell'art. 67, per quanto qui di interesse, prevede che:

"1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104";

....

"7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile."

Dalla lettera della norma testè riportata si evince che il consorzio stabile possa qualificarsi (attestazione SOA) ai fini della partecipazione ed esecuzione in proprio dei lavori utilizzando:

- *i requisiti posseduti in proprio*

- computandoli *cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.*

Inoltre, al comma 7, si specifica che *"possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA ...".*

Rimane invariato il comma 8 dell'art. 67, relativo alle modalità tradizionali di attestazione SOA mediante il c.d. "cumulo alla rifusa" (recita il comma 8: *Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di*





capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'[articolo 106, comma 8](#), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'[allegato II.12](#), la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2).

Ne consegue chiaramente la **necessità che l'attestazione Soa dei consorzi stabili rechi separata indicazione** (eventualmente in due distinte sezioni):

- i. **della qualificazione rilasciata ai sensi del comma 8, mediante il c.d. "cumulo alla rinfusa"**, che nel nuovo quadro normativo potrà essere utilizzata dal consorzio solo allorquando esegua in proprio l'appalto (e non anche a vantaggio della/e consorziata/e indicata/e in gara)
- ii. **e della qualifica "in proprio" rilasciata ai sensi dei novellati commi 1 e 7.**

Laddove, la circostanza per cui il comma 8 dell'art. 67 non sia stato interessato da alcuna modifica offre insuperabile conferma del fatto che, nell'attuale sistema, il consorzio stabile continui a possedere, per un verso, un attestato SOA determinano mediante cumulo dei requisiti SOA delle consorziate, ancorché, oggi, ad utilizzo ridotto); mentre, i novellati commi 1 e 7 chiariscono che i requisiti propri del consorzio possono essere cumulati (comma 1) con quelli delle consorziate (nel caso di partecipazione in proprio) e che di essi l'attestazione SOA dia puntuale e separata indicazioni (comma 7).

Venendo poi alle **modalità di qualificazione in proprio**, a termini del comma 1 del novellato art. 67, le stesse sono **disciplinate dall'allegato II.12**. (recita il citato comma, "I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12. ...).

Ebbene, ricalcando quanto già previsto dagli artt. articolo 79, commi 3, 9 e 13, del Regolamento 207/2010, **l'articolo 18, comma 17, dell'Allegato II.12** al D.Lgs 36/2023, prevede che **"I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi**





soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati”.

Inoltre, con riguardo alla certificazione dei lavori eseguiti, l'articolo 24, comma 8, dell'Allegato II.12 (nella sua nuova formulazione), prevede che “*Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al **consorzio stabile** è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, lettera b).... A tal fine il consorzio di imprese artigiane, il consorzio di cooperative e il consorzio stabile può utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili”.*

Dalla disamina delle norme dell'allegato, dunque, discendono i seguenti corollari:


1. una **sostanziale equiparazione dei consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, (ancorché ai (limitati) fini della qualificazione con requisiti propri;**
2. **una valorizzazione dei CEL per l'intero importo del certificato a favore dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili.**

Viceversa, ai fini della qualificazione mediante cumulo alla rinfusa le relative modalità rimangono quelle indicate dall'art. 67, comma 8, del Codice.

Trattasi peraltro di modalità già individuate e prefigurate (nel previgente assetto normativo) dal MANUALE SULL'ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE (nella versione aggiornata nel 2016), al paragrafo **2_2_4** (*Approfondimenti in ordine all'attestazione dei consorzi stabili*), fatta unicamente eccezione per il fatto che **l'art. 67, comma 1, lett b) prevede oggi che le due attestazioni possano coesistere, potendo essere utilizzate cumulativamente.**

Dunque, riepilogativamente, dalla novella legislativa emerge che:

- **i consorzi stabili possono attestarsi attraverso due modalità che non sono affatto alternative, ma possono operare cumulativamente** (art. 67, comma 1, lett. b), ossia in proprio (ai sensi del comma 1), e mediante cumulo (art. 67, comma 8) (salvo il diverso utilizzo delle stesse a seconda che designino o meno una consorziata)
- dunque, e **necessariamente, l'attestazione SOA del Consorzio dovrà recare una duplice sezione o una appendice**, dovendo necessariamente dare evidenza tanto dei requisiti posseduti per cumulo che, distintamente, dei requisiti propri del consorzio (fermo restando che le predette attestazioni potranno essere diversamente spese in gara dal consorzio a seconda che il consorzio stabile esegua in proprio, ovvero indichi o meno una o più consorziate esecutrici);





- vi è una sostanziale equiparazione dei consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, ai limitati fini della qualificazione con requisiti propri (All. II.12, art. 18, comma 17);
- vi è una valorizzazione dei CEL per l'intero importo del certificato a favore dei consorzi di cooperative, dei consorzi artigiani e dei consorzi stabili (All. II.12, art. 24, comma 8).

E' chiaro poi che, stante la sostanziale equiparazione dei consorzi (stabili, di cooperative e tra imprese artigiane) operata dagli artt. 18 e 24 dell'All. II.12 al Codice ai fini della qualificazione in proprio, così come per i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane devono considerarsi "propri" del consorzio i requisiti derivanti anche dall'avvenuta esecuzione anche per il tramite di una consorziata di un appalto affidato al consorzio:

- **lo stesso principio non potrebbe che trovare applicazione anche per i consorzi stabili**
- **e valere anche per il passato**, ossia anche per i contratti ante correttivo affidati ad e/o eseguiti da un consorzio stabile, pena l'azzeramento del patrimonio esperienziale e di requisiti maturato dai consorzi stabili dalla loro costituzione ad oggi.

In altri termini, venendo a mutare solo oggi il regime di qualificazione dei soli consorzi stabili, la valorizzazione dei CEL per l'intero importo del certificato a favore dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiani e dei consorzi stabili, sì come prevista dall'art. 24, comma 8, dell'All. II.12, non potrebbe che operare anche per i lavori eseguiti in passato dai consorzi stabili medesimi, per ovvie esigenze di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento, dovendosi rifuggire ogni contraria lettura, pena una ulteriore ed intollerabile disparità di trattamento tra forme di aggregazioni consimili.

Diversamente opinando, del resto, si avrebbe che un consorzio di cooperative potrebbe spendere oggi, a proprio vantaggio (ai fini della qualificazione in proprio), un certificato di esecuzione di un appalto eseguito nel 2020 per il tramite di una qualsiasi consorziata, ma tale possibilità resterebbe irragionevolmente preclusa ad un consorzio stabile.

Orbene, nonostante la chiarezza del dato normativo, molteplici consorzi aderenti all'UCSI hanno registrato, nell'interlocuzione con gli Organismi di Attestazione SOA, l'impossibilità di vedersi attestati anche in proprio secondo la nuova normativa, e di sottoscrivere a tal fine un contratto di attestazione, in ragione ora della carenza di indirizzi operativi da parte delle Autorità competenti, ora di difficoltà di tipo tecnico legati alla disponibilità di programmi software idonei allo scopo, ora per presunte incertezze nel quadro normativo.





Proprio alla luce di simili rilievi, già posti subito dopo l'entrata in vigore del correttivo (31.12.2024), l'UCSI si era fatta portavoce della necessità di disporre una proroga dell'entrata in vigore del novellato art. 67 del Codice.

Esigenza, questa, raccolta anche in sede parlamentare mediante la proposizione (trasversale) di emendamenti specifici da recepire nel c.d. Decreto "Milleproroghe"

E tuttavia, il Decreto Milleproroghe così come approvato (poi convertito con legge n. 15/2025) non ha recepito siffatte istanze, per quanto consta in ragione dell'opposizione in tal senso espressa dall'Ufficio Legislativo del MIT.

Fatto sta che a tutt'oggi nessun consorzio stabile ha potuto conseguire l'attestazione di qualificazione in proprio, o anche solo sottoscrivere a tal fine un valido contratto di attestazione.

Di guisa che, **nei fatti si consuma una sostanziale estromissione dei consorzi stabili dal solo mercato dei lavori pubblici**, registrandosi ad oggi

- **la sola possibilità di designare in gara consorziate già qualificate** in via autonoma, ovvero qualificate mediante l'avvalimento di terzi, **con sostanziale ed intuibile inutilità del consorzio stabile**;
- **l'impossibilità di fatto di qualificarsi in proprio come per i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane** (ancorché possibilità oggi prevista dalla normativa primaria).

*


Alla luce di quanto sopra esposto,

SI CHIEDE

all'AGCM, di voler

- i. accertare la grave distorsione del mercato dei lavori pubblici venuta a determinarsi in ragione dell'entrata in vigore del Decreto Correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024) e della sua non attuazione in via amministrativa,
- ii. accertare e, ove possibile sanzionare, la grave compressione delle regole della concorrenza che il descritto quadro normativo ed amministrativo determina a scapito di una sola categoria di operatori economici (i.e. consorzi stabili operanti nel settore dei lavori pubblici)

all'ANAC, di voler





- iii. adottare tutti gli atti di indirizzo o attuativi di competenza, al fine di garantire celermente la possibilità (prevista per legge) per i consorzi stabili di attestarsi in proprio, assicurando al contempo:
- la possibilità prevista per legge di avere sia l'attestazione in proprio (art. 67, commi 1 e 7, D.Lgs. 36/2023), sia l'attestazione per cumulo (art. 67, comma 8, D.Lgs. 36/2023), ovvero un unico attestato suddiviso in due sezioni;
 - la valorizzazione dei CEL per l'intero importo del certificato a favore dei consorzi stabili, così come previsto per siffatti consorzi, nonché per i consorzi di cooperative ed artigiani dall'All. II.12, art. 24, comma 8, del Codice;
 - la eguale applicazione dell'anzidetta norma ai consorzi stabili, di cooperative e tra imprese artigiane, avuto particolare riguardo alla necessità di considerare come "propri", anche per i consorzi stabili, i requisiti derivanti dall'avvenuta esecuzione in passato, per il tramite di una consorziata, di un appalto affidato al consorzio

alla Presidenza del Consiglio ed al MIT di voler

- iv. prendere atto dei gravi effetti distorsivi ed anticoncorrenziali che la modifica dell'art. 67 del Codice, così come operata dal D.Lgs. 209/2024, è venuta a determinare a danno di una sola categoria di operatori economici (i consorzi stabili operanti nel settore dei lavori pubblici) e pur a fronte della confermata possibilità per altre categorie di operatori (consorzi di cooperative e tra imprese artigiane) di continuare ad operare secondo schemi simili a quelli cui hanno avuto accesso sino ad oggi i consorzi stabili.

Tanto si doveva

Distinti saluti

UCSI

Il Presidente

